

Special Assist

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”

(G.U. N.304 DEL 30/12/19)

ENTRATA IN VIGORE 01/01/20

VOLUME 2 – IVA – ALTRE IMPOSTE - VARIE

IVA					
Per il 2020 niente aumenti delle aliquote IVA Non scatta per l'anno 2020 l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%. Fermo anche l'aumento di 3,2 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria (che rimane quindi fissata al 22%). Aumenti IVA sono previsti per il 2021 (parziali) e 2022.	Co. 2 e 3				
<table> <tr> <th>2021</th><th>dal 2022</th></tr> <tr> <td>L'IVA al 10% passa quindi al 12% L'IVA ordinaria passa quindi al 25%.</td><td>L'IVA ordinaria passa al 26,5%</td></tr> </table>	2021	dal 2022	L'IVA al 10% passa quindi al 12% L'IVA ordinaria passa quindi al 25%.	L'IVA ordinaria passa al 26,5%	
2021	dal 2022				
L'IVA al 10% passa quindi al 12% L'IVA ordinaria passa quindi al 25%.	L'IVA ordinaria passa al 26,5%				
IVA noleggio imbarcazioni da diporto Per superare i rilievi della Commissione UE la quale avevano evidenziato che la base IVA applicabile non può essere determinata attraverso l'applicazione di percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione basate sulla lunghezza e sul tipo di propulsione, è stato previsto che ai fini dell'applicazione dell'IVA per la prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori della Unione europea deve essere provata attraverso adeguati mezzi e non presunta. La disposizione in esame si applica alle operazioni effettuate a partire dall'1/4/20.	Co. 725-726				
Accise e IVA per Campione d'Italia Dall'1.1.20 il territorio del Comune di Campione d'Italia entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa, ma mantiene l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Campione d'Italia, pertanto, continua a essere escluso dalla applicazione dell'IVA italiana ed è escluso anche dall'applicazione dell'IVA svizzera.	Co. 569- 572				
ALTRE IMPOSTE					
ILCC per Campione d'Italia A Campione d'Italia si applicherà l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), con le medesime aliquote dell'IVA svizzera, generalmente inferiori a quelle dell'IVA italiana. Con decreto MEF da emanarsi entro aprile 2020 saranno stabilite le modalità di applicazione e di versamento dell'ILCC. Nelle more dell'emanazione del decreto con FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento	Co. 559- 568				

Special Assist

delle Finanze, sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione dell'imposta locale, suscettibili di successive integrazioni e specificazioni.	
L'ILCC si applica solo ai beni e ai servizi acquistati o importati per il consumo finale; non si applica nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici. I beni e i servizi sono destinati al consumo finale quando sono impiegati per esigenze personali o familiari e non per una attività economica. Gli operatori economici di altri Paesi e del resto d'Italia attraverso la detrazione recuperano l'IVA che pagano ai propri fornitori. Gli operatori economici di Campione d'Italia non pagano l'ILCC ai propri fornitori e ricevono i beni e i servizi dagli operatori economici residenti in altri Stati o nel resto dell'Italia senza IVA.	
IMU – modificata la disciplina per comprendere in un'unica imposta anche la TASI Dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, co. 639, della legge n. 147/2013, che comprendeva IMU-TASI-TARI, è abolita. Restano in vigore solo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). È stata istituita una nuova imposta (IMU) che comprende anche la vecchia TASI e la sua disciplina riprende la struttura della vecchia imposta.	Co. 738 - 783
Presupposto dell'imposta - il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, salvo che quest'ultima sia un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Cosa si intende per abitazione principale - per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (congiuntamente): • dimorano abitualmente; • risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 1 solo immobile. Sono considerate abitazioni principali: • unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • unità immobiliari appartenenti alle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale; • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; • 1 solo immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; • l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (su decisione del singolo comune); Pertinenze dell'abitazione principale - si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Cosa si intende per area fabbricabile e per terreno agricolo - per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per	

Special Assist

pubblica utilità.

CD e IAP - I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali sono considerati non fabbricabili.

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Chi è tenuto al pagamento dell'imposta - soggetto passivo è il possessore dell'immobile (proprietario, titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). È soggetto passivo dell'imposta:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Base imponibile - la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili. Il valore degli immobili è così determinato:

1. **fabbricati iscritti in catasto** - il valore è ottenuto applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1/1 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita - il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo dell'art. 7, co. 3 del D.L. n. 333/1992, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. **Immobili in locazione finanziaria** - il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. **aree fabbricabili** - il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1 dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
5. **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati - il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1/1 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Riduzioni di base imponibile - la base imponibile è ridotta del 50% per:

4

Special Assist

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 1 sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Aliquote – alla base imponibile come sopra determinata si applicheranno le seguenti aliquote:

1. Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e per le relative pertinenze – 0,5%; il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino a 0. Dall'imposta si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino a 0.
3. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – 0,1% fino all'anno 2021. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'1/1/22 tali fabbricati sono esenti dall'IMU.
4. Terreni agricoli - 0,76%; i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino a 0.
5. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 0,86%; i comuni, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%.
6. Immobili diversi dall'abitazione principale - 0,86%; i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino a 0. A decorrere dal 2020, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% fino all'1,14% in sostituzione della TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione.

A decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Terreni agricoli esenti - sono esenti dall'IMU i terreni agricoli che presentano 1 dei seguenti requisiti:

- sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole indipendentemente dalla loro ubicazione;
- sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001;
- sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/93.

Abitazioni locate a canone concordato - per le abitazioni locate a canone concordato l'IMU è ridotta al 75%.

Versamento dell'imposta – il versamento dell'IMU è effettuato, in linea generale, per l'anno in corso in 2 rate:

- 1° rata - 16 giugno;
- 2° rata - 16 dicembre.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la 1° rata da corrispondere è pari a 1/2 di quanto versato a titolo di IMU+TASI per il 2019.

Dichiarazione IMU - i soggetti passivi, in linea generale, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Special Assist

IMU e imposte sui redditi – anche con la nuova IMU resta fermo che: • l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; • il reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, e dagli immobili posseduti dai soggetti Ires, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. • sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'IMU. • il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Quali comuni applicano l'IMU - l'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per il Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.	
Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. Tassa sulla plastica) Istituita un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I MACSI rilevanti ai fini dell'imposta sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica: Non rilevano ai fini dell'imposta: • i manufatti ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati; • i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; • i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici; • i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. L'obbligo tributario sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel territorio nazionale da altri Paesi UE dei MACSI, e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. L'imposta è di 0,45 €/Kg di materia plastica contenuta nei MACSI.	Co. 634- 658
Soggetti passivi – i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono: • MACSI realizzati nel territorio nazionale – soggetto passivo è il fabbricante; • MACSI provenienti da altri Paesi UE – soggetto passivo è chi acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato; • MACSI provenienti da Paesi terzi – soggetto passivo è l'importatore. Dichiarazione e versamento trimestrale dell'imposta - l'imposta dovuta è determinata sulla base di dichiarazione trimestrale presentata dal soggetto obbligato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. L'imposta è versata entro lo stesso termine. Da quando si applica - un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sarà pubblicato in G.U. entro il mese di maggio 2020 stabilirà le modalità di attuazione delle disposizioni. L'imposta sui MACSI si applicherà a decorrere dal 1° giorno del 2° mese successivo alla pubblicazione del provvedimento. Per la riconversione c'è un credito d'imposta - le imprese che operano nel settore delle materie plastiche,	

Special Assist

produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (MACSI), potranno fruire di un credito d'imposta per le spese sostenute, dall'1/1/20 al 31/12/20, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002 nella misura del 10% delle stesse fino ad un importo massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta:

- è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di € 250.000 cui all'art. 1, co. 53, della legge, n. 244/2007, e di € 700.000 di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.

Credito d'imposta per spese di formazione del personale – per le spese di formazione sostenute per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico dall'1/1/20 al 31/12/20, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'art. 1, co. da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Modifiche Web tax

Per effetto delle modifiche:

- chiarite le **modalità applicative dell'imposta**, pari al 3%, con riferimento ai corrispettivi assoggettati, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;
- individuate le ipotesi di **esclusione** dall'imposta;
- obbligati i soggetti passivi non residenti alla **nomina di un rappresentante fiscale**;
- prevista l'applicazione dell'imposta dall'1/1/20;
- prevista l'abrogazione dell'imposta sui servizi digitali con l'entrata in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

Co. 678

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. da 35 a 50 della L. n. 145/2018) ha abrogato la precedente imposta sulle transazioni digitali e ha istituito al suo posto l'imposta sui servizi digitali.

Soggetti passivi dell'imposta: sono tutti i soggetti esercenti attività, a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, ossia:

- un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

Ricavi interessati - I ricavi da servizi digitali, cui si applica l'imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Ricavi esclusi - Sono esclusi dall'imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Inoltre, il comma 678 esclude dalla nozione di servizi digitali:

- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il

Special Assist

fornitore non svolge funzioni di intermediario; - la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; - la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari. Modalità applicative - il comma 678 chiarisce che l'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare e che, per il computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, sono presi in considerazione i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento.	
Accise sui tabacchi Per tenere conto dell'effetto dei prezzi sulla fiscalità dei tabacchi, in ragione delle componenti dell'accisa legate ai prezzi, nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all'andamento dei prezzi medi, viene aumentato l'importo dell'accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.	Co. 659-676
IVIE e IVAFE per Enti non commerciali e società di persone Dal 2020, l'IVIE (immobili) e l'IVAFA (prodotti finanziari) si applicano, oltre che alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall'art. 4 del D.L. n. 167/1990 che stabilisce, infatti, che questi soggetti che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.	Co. 710 - 711
VARIE	
Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: proroga Prorogato al 31/12/20 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).	Co. 319
Enti locali – riformata la riscossione delle imposte L'attività di riscossione dei tributi da parte degli enti locali (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di comuni) è stata oggetto di una profonda rivisitazione al fine di rendere più incisiva la riscossione delle imposte locali.	Co. 784 – 804
Accertamento esecutivo anche per gli enti locali - anche per le entrate degli enti locali un unico atto di accertamento - a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data - avrà in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. Materie per le quali operano gli accertamenti esecutivi - Gli atti di accertamento esecutivo riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle contravvenzioni stradali. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Gli atti di accertamento esecutivo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero per le entrate patrimoniali decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.	

Special Assist

Nel caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata, la riscossione è sospesa, salvo alcune eccezioni, per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. La sospensione non si applica:

- alle azioni cautelari e conservative;
- ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
- in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
- in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Rateizzazione delle imposte – l'ente locale può regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 €. Se non viene regolamentata la rateizzazione da parte dei singoli enti locali è comunque prevista la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a max 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- fino a 100 € nessuna rateizzazione;
- da 100,01 a 500 € fino a 4 rate mensili;
- da 500,01 a 3.000 € da 5 a 12 rate mensili;
- da 3.000,01 a 6.000 € da 13 a 24 rate mensili;
- da 6.000,01 a 20.000 € da 25 a 36 rate mensili;
- oltre 20.000 € da 37 a 72 rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata 1 sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, salve comunque le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Casi di decadenza dalla rateazione – si decade dal beneficio della rateizzazione se vi è stato espresso sollecito, in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi. Il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Pagamento delle imposte – il soggetto passivo di imposte locali può effettuare il versamento delle somme dovute anche tramite la piattaforma PagoPA

Coltivatori diretti e IAP – esonero dell'accredito contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola

Ai **coltivatori diretti e agli IAP** con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra l'1/1/20 e il 31/12/20, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero si applica nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Co. 503

Credito d'imposta per Campione d'Italia

Alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un **progetto di investimento iniziale**, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.6.14), è accordato un **credito d'imposta nella misura del 50%** dei costi individuati come ammissibili ai sensi della medesima disciplina UE (art. 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014).

Co. 577-580

Special Assist

È “investimento iniziale”: • un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; • l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa; Sono “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.	
Costi ammissibili • i costi per gli investimenti materiali e immateriali; • i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o • una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.	
Decorrenza del credito d'imposta - dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 e fino a quello in corso al 31/12/24. Autorizzazione UE - l'operatività dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.	